

## COMUNE DI MACERATA

### CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI.

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_), con la presente scrittura privata redatta in due originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

1) Dott. Gianluca Puliti, nato a Siena il 24/03/1959, Dirigente del Servizio Attività Scolastiche, Sportive e della Partecipazione del Comune di Macerata, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale 80001650433 ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_ C.F.-P.IVA \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO

- che il Comune di Macerata ha pubblicato in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ un avviso pubblico teso ad acquisire manifestazioni di interesse per il convenzionamento di soggetti che gestiscono strutture residenziali da destinare all'accoglienza di minori e persone con problematiche psico-sociali;
- che \_\_\_\_\_ ha presentato apposita istanza acquisita al protocollo dell'Ente in data \_\_\_\_\_ al num. \_\_\_\_\_;
- che la Commissione di cui all'art. 4 del sopra citato avviso ha proceduto alla verifica dei requisiti richiesti dall'avviso e alla regolarità della documentazione trasmessa, ha verificato l'idoneità della struttura ed ha valutato altresì il possesso dei necessari elementi di qualità richiesti dal servizio di accoglienza richiesto;
- che \_\_\_\_\_ è stat\_\_ iscritt\_\_ nell'apposito elenco per la tipologia “minori”;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 – Oggetto e utenza

Il Comune – Servizio Servizi alla Persona (di seguito Comune) si avvale delle prestazioni erogate dal \_\_\_\_\_ (di seguito Soggetto Gestore) per ospitare presso la Comunità alloggio/Casa Famiglia sita in via \_\_\_\_\_ minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione o in favore di minori in situazione di disagio, con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine, previo provvedimento di autorizzazione del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona o a seguito di decreto della Magistratura competente.

Il Soggetto Gestore si impegna ad accogliere, assistere e prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento, predisposto dal Servizio Servizi alla Persona del Comune, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente, collaborando attivamente e costruttivamente con i servizi tutti, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Alla dimissione del minore ospite si può pervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Servizio Servizi alla Persona, o su disposizione di Decreto della Magistratura competente.

## **ART. 2 - Personale**

Il Soggetto Gestore si impegna ad adibire il personale previsto dalla normativa vigente con rapporto di lavoro subordinato in ogni tipologia di comunità prevista dalla L. R. 20/2002:

- Comunità Familiare per minori;
- Comunità Educativa per minori;
- Comunità di Pronta Accoglienza per minori;
- Comunità Alloggio per adolescenti.

Il Soggetto Gestore può, altresì, avvalersi, per servizi integrativi, della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

Il Soggetto Gestore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro.

Il Soggetto Gestore si impegna ad assicurare, nel tempo, per quanto possibile, la presenza degli stessi.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento, ai fini di una riqualificazione professionale.

Il Soggetto Gestore si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

In particolare nella Comunità Familiare per minori operano alternativamente:

- a) nucleo educativo, costituito da una coppia di ambo i sessi, unita o meno da vincolo matrimoniale e in età lavorativa, con o senza figli naturali, residente in comunità, in qualità di responsabile educativo dei minori accolti, ciò, per favorire la crescita di legami significativi, offrendo una esperienza specifica di riferimento per la costruzione di legami affettivi. Almeno un componente della coppia deve essere in possesso di apposito titolo di laurea in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o specifica e documentata esperienza, almeno biennale, con compiti di coordinamento, maturata in strutture assistenziali per minori;
- a) nucleo familiare costituito con vincolo matrimoniale che abbia in corso esperienze di affidamento o di adozione;
  - le figure educative devono essere in possesso di apposito titolo di educatore professionale conseguito dopo un corso di studio di durata almeno triennale o laurea in scienze affini;
  - il personale ausiliario deve avere conseguito la licenza della scuola dell'obbligo. La struttura può, altresì, avvalersi, per servizi integrativi a supporto e non sostitutive delle superiori figure, della collaborazione di operatori volontari, con riguardo alle attività di socializzazione, animazione, trasporto, formazione e di inserimento lavorativo, con rimborso delle sole spese sostenute e documentate.

Il rapporto numerico tra le figure educative e i minori ospiti della comunità, oltre la coppia responsabile, è determinato dalla normativa vigente.

## **ART. 3 - Trattamento economico**

Al personale impiegato dal Soggetto Gestore con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento il Soggetto Gestore deve, a richiesta del Comune, fornire apposita documentazione.

## **ART. 4 – Modalità di intervento**

Nelle Comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie, ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- la redazione di un progetto educativo individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, età);
- l'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

Nella Comunità di tipo Familiare Casa Famiglia, il mantenimento da parte della struttura dei rapporti con il territorio, genericamente inteso, costituisce elemento essenziale e indispensabile per evitare, per quanto più possibile, lo sradicamento del minore dal contesto naturale.

Il progetto socio-educativo per ciascun minore, deve tendere a un armonico sviluppo della sua personalità e a un recupero della socialità. In particolare dovrà riportare i seguenti ambiti di intervento: educativo, di socializzazione, di animazione e supporto con prestazioni di tipo domestico-familiare e attività di integrazione sul territorio e mantenimento dei rapporti con i servizi esterni con integrazione scolastica, formativa/lavorativa, a carattere ludico, ricreativo, sportivo.

Deve essere garantita l'attività permanente di formazione degli operatori, l'adozione di un registro degli ospiti, l'organizzazione delle attività nel rispetto del normale ritmo di vita degli assistiti e la tenuta di cartelle personali dei minori comprendenti i dati anagrafici, amministrativi-sociali e progetto educativo individualizzato.

Il soggetto gestore della struttura deve essere dotato di apposita carta dei servizi comprendente, nella previsione di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000: l'utenza ammissibile; gli obiettivi generali; il tipo di prestazioni offerte; l'organizzazione delle attività; le tariffe applicate; la metodologia d'intervento; le modalità di collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio; i processi principali del servizio (procedure di ammissione, progettazione, dismissione...); il programma di valutazione e di miglioramento della qualità del servizio; altre attività eventualmente espletate.

#### **ART. 5 - Assicurazione**

Il Soggetto Gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### **ART. 6 – Retta giornaliera**

Il Soggetto Gestore si impegna a stabilire la tariffa giornaliera per l'ospitalità di ogni minore in riferimento alle linee guida formulate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 dell'11/06/2012.

Il Soggetto Gestore avrà cura di rendicontare al soggetto inviante il giorno di ingresso del minore ma non il giorno delle dimissioni dello stesso.

#### **ART. 7 - Cure mediche**

Il Soggetto Gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### **ART. 8 - Effetti personali e vestiario**

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese del Soggetto Gestore.

#### **ART. 9 - Tabella dietetica**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASUR Marche zona 9.

#### **ART. 10 – Progetto Educativo Individuale**

Il Soggetto Gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale del Comune.

Il Soggetto Gestore è tenuto altresì a trasmettere periodicamente al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

Il Comune si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà del Comune formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### **ART. 11 - Rimborsi**

Le contabilità dovranno essere inoltrate al Comune chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove il Soggetto Gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Comune, ove dovessero emergere errori o difformità il Comune, entro 30 giorni, trasmette gli opportuni rilievi al Soggetto Gestore il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 30 giorni.

Alla liquidazione si provvede trimestralmente dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, il Soggetto Gestore è tenuto a presentare il DURC, al fine di verificarne la regolarità contributiva.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1/01/2008 n.40 della regolarità della posizione del Soggetto Gestore.

E' fatto obbligo al Soggetto Gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In caso di inadempimento da parte del Soggetto Gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è nulla.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

#### **ART. 12 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata **di anni due** a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti del Soggetto Gestore, l'autorizzazione al funzionamento.

#### **ART. 13 - Obblighi del Soggetto Gestore – Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione**

Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione copia del provvedimento di autorizzazione.

Il Soggetto Gestore si impegna a :

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/03;
- d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dal Soggetto Gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza semestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è il Soggetto Gestore, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### **ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 – Disposizioni generali e finali**

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a completo carico della Società

\_\_\_\_\_.

#### **ART. 16 - Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata, con esclusione della competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune

Il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona

Dott. Gianluca Puliti

\_\_\_\_\_

Per il Soggetto Gestore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_